

L'ASSEMBLEA DEL 23 settembre 2011
(PROPOSTA)

Su proposta di Antonio de Marchi, è sottoposta all'Assemblea Generale del 23 settembre 2011 l'istituzione di un Coordinamento Pensionati della DIREL, costituito da direttivi e dirigenti che, pur essendo usciti dal servizio attivo hanno ritenuto/ritengono/riterranno di confermare/rinnovare/richiedere la adesione alla DIREL.

Il Coordinamento intende dare unità, centralità e visibilità alle necessità dei suddetti proponendosi tra l'altro i seguenti obiettivi:

- tutelare difendere i diritti e gli interessi dei pensionati;
- valorizzare il contributo che i colleghi in pensione possono fornire alla federazione;
- difendere il potere d'acquisto delle pensioni ;
- promuovere attività di consulenza ed assistenza per i direttivi e i dirigenti in servizio o in quiescenza, che hanno problemi connessi alle materie previdenziali;
- promuovere la costituzione di una banca del tempo a cui gli iscritti e i pensionati possono aderire offrendo o richiedendo prestazioni;
- fornire agli iscritti assistenza fiscale;
- favorire l'istituzione di di forme assistenziali e previdenziali comuni per tutti i pensionati delle federazioni aderenti alla Confedir – Mit e l'istituzione di un unico Coordinamento di livello confederale.

L'assemblea udita l'illustrazione del progetto..... a voti

lo approva / lo respinge.

L'assemblea conseguente adotta / respinge anche le integrazioni proposte per adeguare lo Statuto e approva / rigetta il regolamento proposto di seguito.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI DELLO STATUTO

Art. 7: Organi della federazione.

Aggiungere di seguito al punto f):

« g) il delegato del Coordinamento Nazionale Pensionati . »

La necessità dell'emendamento discende dal fatto che è opportuno che la figura del Delegato abbia un riconoscimento della sua funzione con la dignità di “organo nazionale”.

Art. 14 : Consiglio direttivo.

Aggiungere al termine dell'articolo la seguente frase:

« Elegge il Delegato del Coordinamento Nazionale Pensionati. »

La necessità dell'integrazione, come l'inserimento del successivo articolo, è connessa al fatto che lo Statuto da di ogni organo nazionale una indicazione delle funzione.

Art. 19: Delegato del Coordinamento Nazionale pensionati.

L'articolo è nuovo; pertanto l'attuale art 19 diviene art. 19 – bis.

« Il Delegato del Coordinamento Nazionale Pensionati è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale che lo sceglie da una rosa di nomi proposta dal Coordinamento Nazionale sentite le Sezioni regionali..

Il Delegato:

- *fa parte del Consiglio Direttivo nazionale con diritto di voto;*
- *non necessariamente deve essere un pensionato;*
- *usufruisce dei diritti e delle prerogative proprie dei dirigenti sindacali*
- *collabora con la Segreteria Generale nelle attività d'istituto, specie se inerenti alla categoria che rappresenta;*
- *convoca e presiede il Coordinamento Nazionale come stabilito dall'apposito regolamento;*
- *dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, decade alla decadenza di questo e può essere rieletto;*
- *usufruisce dei diritti e delle prerogative proprie dei dirigenti sindacali.»*

REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO PENSIONATI

ART. 1 – Scopi.

Con l'intento di tutelare e difendere i diritti e gli interessi dei direttivi e dei dirigenti in pensione e di valorizzarne l'esperienza è istituito un Coordinamento dei Pensionati che persegue i seguenti scopi particolari:

- tutelare difendere i diritti e gli interessi dei pensionati;
- valorizzare il contributo che i colleghi in pensione possono fornire alla federazione;
- difendere il potere d'acquisto delle pensioni ;
- promuovere attività di consulenza ed assistenza per i direttivi e i dirigenti in servizio o in quiescenza, che hanno problemi connessi alle materie previdenziali;
- promuovere la costituzione di una banca del tempo a cui gli iscritti e i pensionati possono aderire offrendo o richiedendo prestazioni;
- fornire agli iscritti assistenza fiscale;
- favorire l'istituzione di di forme assistenziali e previdenziali comuni per tutti i pensionati delle federazioni aderenti alla Confedir – Mit e l'istituzione di un unico Coordinamento di livello confederale.

Salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, tutti gli incarichi di cui al presente regolamento sono a titolo gratuito.

ART. 2 – Costituzione delle strutture territoriali del Coordinamento.

Le strutture territoriali della DIREL promuovono a livello regionale o provinciale la costituzione di una “Sezioni Pensionati” stabilendo un versamento “una tantum” deliberato come quota unica di iscrizione che è interamente trattenuta a livello locale.

In deroga a quanto sopra è facoltà del Consiglio federale disporre che una parte delle quote riscosse sia versata alla federazione come concorso alle spese di funzionamento del Coordinamento: l'entità del versamento deve essere stabilita previo parere favorevole del rappresentante del Coordinamento “Delegato” che fa parte del Consiglio direttivo federale.

Le strutture promotrici fissano anche le regole di funzionamento delle “Sezioni” locali.

ART. 3 – Il Coordinamento Pensionati nazionale

Il Coordinamento Pensionati è un organismo nazionale costituito da rappresentanti delle Sezioni regionali: o Provinciali. Ogni Sezione può designare solo un rappresentante.

I membri del Coordinamento restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Coordinamento è presieduto dal Delegato che rappresenta l'organismo nel Consiglio direttivo federale, a cui partecipa con diritto di voto.

ART. 4 –

Il Delegato è scelto dal Consiglio direttivo federale tra una rosa di candidati proposta dal Coordinamento Pensionati.

resta in carica quanto il Consiglio e decade in caso di scioglimento anticipato di questo. Il Delegato può essere riconfermato e sostituito in caso di dimissioni o di impedimento nell'espletamento dell'incarico.

ART. 5 – Le Sezioni Pensionati.

Le Sezioni Pensionati istituite hanno il compito di promuovere iniziative e servizi, temporanei o permanenti con lo scopo di mantenere vivo il rapporto della Direl con questi iscritti e di mettere in atto attività di socializzazione degli stessi in ragione degli obiettivi fissati all'articolo 1. Quando sia effettivamente necessario, possono richiedere agli associati una partecipazione alla spesa necessaria per attuare una iniziativa o un programma di iniziative.

Qualora siano stati istituiti servizi permanenti, questi devono essere approvati anche dal Consiglio che ha promosso la costituzione della Sezione.

Il Consiglio Direttivo federale su proposta del Coordinamento può promuovere autonomamente servizi di valenza nazionale, disponendo quando necessario anche una compartecipazione alla spesa delle strutture territoriali che hanno costituito le Sezioni pensionati.

A loro volta queste possono valutare a livello locale l'interesse del servizio offerto fissando delle quote mensili di adesione.

ART. 6 – Il Delegato nazionale.

Il Delegato è a tutti gli effetti un dirigente sindacale e non necessariamente deve essere un pensionato.

Il Delegato collabora con la Segreteria federale ed assiste il Segretario generale nelle attività di istituto riguardanti le pensioni e i pensionati: su suo incarico:

1. può intervenire sugli enti previdenziali per sollecitare la liquidazione l'aggiornamento e la definizione di pensioni;
2. può intervenire nei confronti dei ministeri competenti per ridurre il carico fiscale di proventi da attività di lavoro svolte da pensionati;
3. può agire nei confronti dei ministeri competenti e degli enti gestori di pensioni con l'obiettivo di ottenere una revisione del sistema di calcolo delle stesse e/o l'adozione di un apposito paniere;
4. può svolgere attività di assistenza e consulenza per chi va, o è già andato, in pensione, per i suoi familiari e superstiti;
5. può favorire l'istituzione di patronati e centri di assistenza fiscale stipulando specifici accordi o avvalendosi della disponibilità volontaria degli associati;
6. può proporre ed dare attuazione ad attività di formazione, informazione e socializzazione;
7. può proporre iniziative commerciali, turistiche e culturali volte ad organizzare il tempo libero degli associati al fine di contribuire ad ogni forma di socializzazione degli stessi e di promuovere tra loro la partecipazione ad attività di volontariato.

Il Delegato è responsabile della gestione finanziaria del Coordinamento Pensionati ed è tenuto a rendiconti semestrali delle spese disposte che devono essere presentati per l'approvazione al Consiglio direttivo federale.

ART. 7 – Facoltà dei membri del Coordinamento Pensionati.

I membri del Coordinamento Pensionati nazionale hanno il compito di coordinare e dare impulso all'attività delle Sezioni regionali che li hanno designati a far parte del Coordinamento: essi esercitano in sede locale le funzioni previste per il Delegato.

I membri del Coordinamento partecipando con diritto di voto ai Consigli direttivi regionali e provinciali che hanno promosso la costituzione delle relative Sezioni.

Ogni membro del Coordinamento Pensionati può autorizzare spese solo quando siano state preventivamente approvate dalla struttura locale di riferimento o dal Delegato nazionale.

ART. 8 – Convocazioni.

Per far sintesi delle esperienze maturate in un anno di esercizio e indicare gli obiettivi dell'anno successivo,- tenendo conto anche delle iniziative promosse in sede locale - il Coordinamento Pensionati è convocato, in via ordinaria, una volta all'anno dal Delegato che lo presiede; in via straordinaria può essere convocato su iniziativa congiunta del Delegato nazionale e del Segretario generale della federazione.

Sia le convocazioni ordinarie che quelle straordinarie sono comunicate per posta elettronica (solo nel caso di soggetti che non usano il computer: per fax, telefono o “sms”) con almeno dieci giorni di anticipo sulla data prestabilita.

Spetta al Coordinamento Pensionati approvare in via preventiva ed a consuntivo il “bilancio sociale” dell'attività svolta.

Il Segretario generale della federazione partecipa alle riunioni plenarie del Coordinamento Pensionati con diritto di voto e diritto di veto, quest'ultimo esercitabile limitatamente a previsioni di spesa.

ART. 9. – Incompatibilità e scioglimento.

Si applicano al Coordinamento Nazionale Pensionati e alle Sezioni regionali le incompatibilità previste dall'art 13 dello Statuto per i membri del Consiglio Direttivo nazionale; il suo scioglimento può essere deliberato dalla Assemblea Generale.

ART. 10 -. Rinvio alla Statuto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto della DIREL.

NORMA TRANSITORIA.

In attesa che le strutture territoriali e le associazioni aderenti alla DIREL recepiscano e si adeguino al presente Regolamento, la Segreteria generale può affidare – per un periodo di 12 mesi – l’incarico di Delegato ad un consigliere con il compito di avviare l'attività di sensibilizzazione e promozione necessaria per perseguire gli obiettivi previsti dal presente Regolamento.